



# COMUNE DI IGLESIAS

*Provincia Sud Sardegna*

---

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Numero 736 del 18/03/2020**

- Settore -

Staff

Ufficio Affari del Personale - Guardiania - Previdenza

Oggetto

**ORIGINALE**

---

Adozione di misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 per l'approvazione disciplinare del L.A.E. e dei suoi allegati.

---

---

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

---

## IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020";

considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che all'art. 1, comma 6, dispone: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

dato che con decreto sindacale n. 1/2020 sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza;

vista la legge 124/2015, art. 14, comma 2, in materia di attivazione di modalità di lavoro agile presso le pubbliche amministrazioni;

vista la legge 81/2017, ed in particolare il capo II, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" che, con gli articoli da 18 a 23, ha introdotto il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni;

richiamata la Direttiva n. 3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione degli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e le linee guida contenenti regole relative all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

vista la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;

vista, inoltre, la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12/03/2020, con la quale, in connessione allo stato di speciale emergenza decretato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il sopra richiamato D.P.C.M. 11 marzo 2020, si sollecitano le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ad attivare al più presto e con modalità semplificate ed accelerate, forme di lavoro agile in favore dei propri dipendenti cui non sia richiesta necessariamente la presenza fisica presso il luogo di lavoro, in deroga all'accordo individuale di cui alla legge 81/2017;

considerato che, di norma, il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

rilevato che nella speciale contingenza attuale, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di contrastare il più efficacemente possibile il diffondersi del contagio del virus pandemico, per espressa disposizione della fonte legale, è possibile derogare ad alcuni passaggi formali e intraprendere in via d'urgenza l'attivazione del lavoro agile per i dipendenti dell'ente per i quali l'Amministrazione ritiene ciò sia possibile, in funzione del profilo professionale e delle mansioni svolte, escludendo dall'applicazione dell'istituto *de quo* unicamente le attività collegate all'emergenza e quelle che le amministrazioni individuino come indifferibili e da rendere in presenza;

ritenuto, per le ragioni di cui sopra, che sia necessario e urgente, fino al 25 marzo 2020 e fatte salve eventuali proroghe del predetto termine disposte a norma di legge, attivare presso il Comune di Iglesias il ricorso al lavoro agile o *smart working* in emergenza, che in ottemperanza alle disposizioni di cui al richiamato D.P.C.M. 11 marzo 2020 diviene la ordinaria modalità di prestazione lavorativa del personale dipendente dell'ente, con l'individuazione di modalità semplificate e temporanee di attuazione e con la esclusione delle sole attività speciali di cui al precedente capoverso;

evidenziato che l'attivazione del percorso di cui sopra persegue la conciliazione della tutela della salute dei dipendenti ed in senso generale della popolazione attraverso il contenimento dell'espansione epidemica con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione, da garantirsi presidiando i livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza;

rilevato che è necessario, pertanto, adottare delle modalità generali di attuazione del Lavoro Agile in Emergenza - LAE, valide per tutto l'ente come da allegato al presente atto, definendola come ordinaria forma di organizzazione della prestazione lavorativa nell'attuale contingenza di emergenza sanitaria;

dato atto che è necessario contestualmente valutare e garantire adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete informativa aziendale;

dato atto che, nel rispetto delle norme istitutive del lavoro agile o *smart working*, dall'adozione del presente atto non debbono scaturire nuovi o maggiori oneri per la P.A.;

rilevato che l'art. 1, lett. e), del Decreto del D.P.C.M. 8 marzo 2020, così dispone: «si raccomanda, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, (...)», e che, pertanto, i dipendenti dovranno essere collocati in congedo per la fruizione delle ferie pregresse;

precisato che:

- l'articolo 2109 del codice civile, stabilisce che i dipendenti hanno diritto alla fruizione di un periodo annuale di ferie “nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore”;
- l'articolo 28, del CCNL 21.5.2018:
  - al comma 9 prevede che le ferie “sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”;
  - al successivo comma 12 dispone che “Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 01 giugno - 30 settembre”;
  - al comma 14 stabilisce che “In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”.

dato atto che il D. Lgs. 165/2001, all'art. 5, comma 2, prevede che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo Decreto, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9;

rilevata la propria competenza all'adozione del presente atto, nelle funzioni di coordinamento delle figure dirigenziali e al fine di garantire omogeneità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, del d.lgs. 267/2000;

richiamato inoltre l'art. 107 del predetto d.lgs. 267/2000;

dato atto che il Ministro dell'Interno con il decreto 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

visto l'articolo 163, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria”*;

verificato che il predetto decreto del Ministro dell'Interno ha autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio 2020, ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

precisato che con ulteriore decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020 il Ministero dell'Interno ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio 2020/2022 al 30.04.2020;

atteso che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza per programma al netto del “fondo pluriennale vincolato”, in dodicesimi;

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 (Art. 170, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000)”*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione 2019 -2021. Approvazione”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.209 del 01.07.2019 con la quale è stato approvato il Piano di gestione anno 2019 e il Piano della Performance – triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 397 del 13.12.2019 avente ad oggetto: *“Piano esecutivo di gestione anno 2019 e Piano della Performance – triennio 2019/2021. Monitoraggio e rimodulazione obiettivi PEG 2019”*;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”*, ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

visto il decreto del Sindaco n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: *“Conferimento incarichi dirigenziali”*;

determina

per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente richiamate di:

- 1) di attivare, in via emergenziale e fino al 25 marzo 2020, fatte salve eventuali successive proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia, la modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile o *smart working* di cui all'art. 14, comma 2, della legge 124/2015 e alla legge 81/2017, quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa ordinaria nell'attuale contingenza di emergenza sanitaria, in applicazione dell'art. 1, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e della Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020, con la sola esclusione delle attività legate allo stato di emergenza attuale ovvero che l'amministrazione individui come indifferibili e da rendere in presenza;
- 2) di disporre che l'attività lavorativa in lavoro agile o *smart working* si articoli tenendo conto di quanto previsto negli allegati al presente atto n.ri 1, 2 e 3;
- 3) di disporre altresì che i Dirigenti, diano applicazione a quanto sopra, secondo le specifiche esigenze dei servizi assegnati nonché delle disposizioni di macro organizzazione stabilite - in via d'urgenza - dal Sindaco con decreto n. 1/2020, e procedendo alla individuazione contestuale delle attività che non possono essere rese in modalità di lavoro agile e del personale che non può accedervi per la natura delle prestazioni rese;
- 4) di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, lett. e), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, i dirigenti, ciascuno per il settore di competenza, dovranno provvedere alla programmazione delle ferie pregresse del personale assegnato e che la mancata fruizione delle ferie pregresse determinerà il venir meno del diritto alle stesse;
- 5) di precisare che le disposizioni organizzative di cui ai precedenti punti 3) e 4) siano impartite dai dirigenti competenti verso ciascun dipendente mediante apposito atto scritto e partecipato formalmente al destinatario nonché, per conoscenza, all'ufficio del personale;
- 6) di trasmettere la presente determinazione alla RSU e alle OOSS per garantire adeguata informazione.

---

**REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo